

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI
CIG 6540072E22**

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO	4
ARTICOLO 2 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 3 - SPESE CONTRATTUALI.....	5
ARTICOLO 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	5
ARTICOLO 5 - RENDICONTAZIONE ATTIVITA'	7
ARTICOLO 6 - PROCEDURE CONCORSUALI	8
ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DI CONTENZIOSO IN CAPO AL CONCESSIONARIO	8
ARTICOLO 8 - MODALITA' DI INCASSO.....	9
ARTICOLO 9 - DISCARICH, RATEAZIONI E SOSPENSIONI	9
ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO.....	10
ARTICOLO 11 - RISCOSSIONE E RIVERSAMENTI.....	11
ARTICOLO 12 - VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	12
ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
ARTICOLO 14 - NORME DI RELAZIONE.....	14
ARTICOLO 15 - GESTIONE DEL RAPPORTO CON I CITTADINI E GLI UTENTI.....	15
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	16
ARTICOLO 17 - VIGILANZA E CONTROLLI	17
ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	18
ARTICOLO 19 - ESECUZIONE D'UFFICIO	20
ARTICOLO 20 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO	20
ARTICOLO 21 - PENALI	20

ARTICOLO 22 - DECADENZA	22
ARTICOLO 23 - VARIAZIONI E RECESSO	23
ARTICOLO 24 - INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS. N. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”	23
ARTICOLO 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	24
ARTICOLO 26 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE.....	24
ARTICOLO 27 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'	25
ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE	26
ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI.....	26

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio riguarda
 - a. Entrate tributarie (ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI)
 - b. Sanzioni per violazioni del Codice della Strada
 - c. Entrate extratributarie: rette della mensa scolastica e degli asili nido, pre e post scuola, recupero spese legali e di giudizio, risarcimenti e rimborsi spese a seguito di sentenze esecutive, contenzioso appalti, recupero consumi, utenze e spese condominiali, lampade votive, canoni di locazione, oneri urbanistici, sanzioni per violazioni a leggi, regolamenti, ordinanze, recupero somme indebitamente e/o erroneamente versate dal Comune, interessi e rivalutazioni monetarie per ritardati pagamenti, ecc.

Articolo 2

DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata complessiva di tre anni, presumibilmente dal 1° aprile 2016, e comunque dalla data di consegna del servizio.
2. Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.
3. Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al concessionario nella misura risultante dalla gara, come disciplinato all'articolo 10 del presente capitolato. L'aggio posto a base di gara è pari all'8%. Il valore stimato dell'aggio per la durata contrattuale è presuntivamente pari a € 1.224.000,00.
4. E' prevista la facoltà di ripetizione del servizio per un periodo massimo di 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, ponendo a base della procedura negoziata la somma stimata, convenzionale e non vincolante, di Euro 816.000,00. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per il Comune, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere a riguardo. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
5. Sulla base di oggettive e motivate esigenze il Comune si riserva la facoltà di prorogare il rapporto concessorio per il tempo necessario ad avviare una nuova procedura selettiva, comunque non superiore a sei mesi, con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del

termine. Il Concessionario si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

6. E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della contratto, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione.

Articolo 3

SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), ad eccezione delle spese che fanno carico al Comune per legge.
2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni oggetto del contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Concessionario è tenuto a versare ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

Articolo 4

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Il Concessionario provvede, tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale e/o tramite ruolo coattivo e nelle altre forme previste dalla legge, al recupero delle entrate non riscosse dal Comune in via ordinaria, tramite le procedure esecutive e senza limiti territoriali, previste dalla legislazione vigente. Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme, spettanti al Comune, a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva. La riscossione coattiva, qualora non fosse realizzata tramite l'ingiunzione fiscale come disciplinata dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i, è attuata secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973 e successive modifiche, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede a consegnare al Concessionario tracciato informatico delle entrate non riscosse spontaneamente.

3. Il Concessionario, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà essere dotato di uno specifico sistema informatico per la gestione delle posizioni trasmesse dal Comune e dovrà rendere disponibili a quest'ultimo i dati delle proprie lavorazioni con modalità informatiche secondo il tracciato da concordare con i servizi comunali interessati.
4. Sulla base delle liste di carico trasmesse, il Concessionario, predispone e notifica – entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle liste di carico - le ingiunzioni fiscali (o le cartelle di pagamento) previo calcolo degli interessi dalla data di decorrenza indicata nelle liste di carico e addebito degli stessi al debitore; le ingiunzioni fiscali e ogni altro atto inerente la procedura esecutiva sono sottoscritti, ai fini della loro esecutorietà, dal Concessionario.
5. Ogni atto inviato dovrà:
 - a) esporre il dettaglio delle voci e dei corrispondenti importi addebitati (importo del credito, spese di notifica, spese di produzione dell'atto, spese postali ecc.);
 - b) specificare le modalità di versamento;
 - c) essere corredato dai modelli precompilati per il versamento di quanto dovuto.
6. I versamenti dovranno confluire sui conti correnti intestati al Comune di Pavia di cui all'articolo 11 del presente capitolato.
7. Decorsi i termini di legge dalla notifica senza che sia pervenuto il relativo pagamento, il Concessionario, avvalendosi di tutti gli strumenti a disposizione nonché delle banche dati che il Comune ha a propria disposizione, effettua una verifica preliminare della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Concessionario dovrà chiedere al Comune il discarico delle partite inesigibili, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il Concessionario attiva autonomamente le procedure cautelari esecutive in relazione all'ammontare del debito. Salva la sopravvenienza di modifiche di legge, per importi di debito inferiore complessivamente a €. 20.000,00 (ventimila/00) non può essere iscritta ipoteca sugli immobili.
9. Il Concessionario provvede alla raccolta di segnalazioni prodotte dal contribuente, le esamina e fornisce risposta entro 30 giorni dal ricevimento, gestendo direttamente gli eventuali sgravi , rateazioni, rimborsi. Qualora non attinenti alla fase esecutiva di sua spettanza, il Concessionario inoltra le segnalazioni al Comune e, ricevuta la decisione dell'Ente, ne informa l'interessato.
10. Il Concessionario deve procedere, in caso di sgravio, alla cancellazione delle procedure cautelari esecutive ai sensi di legge senza ulteriori oneri per il contribuente e/o Comune
11. La conclusione del procedimento deve essere comunque assicurata non oltre il termine di diciotto mesi dalla consegna della relativa lista di carico da parte del Comune.

12. Il software applicativo di supporto alla gestione della riscossione dovrà garantire, in particolare, la gestione e la storicità di tutte le fasi della procedura; l'applicativo dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:
- a) elaborazione, controllo anagrafico e meccanizzazione delle liste di carico trasmesse dal Comune;
 - b) generazione del flusso di stampa;
 - c) stampa e recapito degli atti nelle forme di legge;
 - d) monitoraggio dell'avvenuta postalizzazione degli atti ingiuntivi/cartelle di pagamento;
 - e) accesso ai dati relativi ai pagamenti effettuati in relazione agli atti inviati con possibilità di estrazione di un tracciato record degli stessi;
 - f) rendicontazione dello status degli atti;
 - g) gestione e monitoraggio delle eventuali rateizzazioni concesse o sospensioni disposte dall'Ente;
 - h) reiterazione delle ingiunzioni non notificate per irreperibilità o trasferimento;
 - i) identificazione della lista degli utenti morosi, con indicazioni sul grado di solvibilità degli stessi;
 - j) monitoraggio dei pignoramenti presso terzi ivi compresi quelli a valere sul quinto dello stipendio;
 - k) monitoraggio dei pignoramenti mobiliari;
 - l) monitoraggio dei pignoramenti immobiliari;
 - m) monitoraggio dei fermi amministrativi;
 - n) monitoraggio della vendita beni pignorati;
 - o) rendicontazione finale (pagati, scaricati, rateizzati, quote inesigibili, esecuzioni, ecc...);
 - p) per ogni atto stampato la conoscenza dell'esito (per esempio: scaricato, pagato, impugnato, irreperibile).

Articolo 5

RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

1. L'attività di rendicontazione riguarda ogni fase della procedura di riscossione coattiva: ingiunzione fiscale, pignoramento nelle sue varie forme, vendita dei beni pignorati, e comunque ogni attività descritta nel precedente articolo.
2. Le fasi della procedura dovranno essere aggiornate in tempo reale, e comunque entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi di un evento.

3. Per tale attività di rendicontazione il Comune deve essere nelle condizioni di visualizzare in qualsiasi momento, mediante apposita piattaforma web, per ciascuna tipologia di entrata o per ciascuna lista di carico o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a:
 - a) situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive);
 - b) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente.
4. Le rendicontazioni sopra descritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione (anche con la visualizzazione degli avvisi di ricevimento degli atti emessi) e delle cause della mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti scaricati ed annullati, dei rimborsi, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili, con l'indicazione delle cause di inesigibilità.
5. L'accesso alla piattaforma web dovrà avvenire con i più aggiornati criteri di sicurezza, e consentire l'esportazione di dati almeno in formato xlsx.

Articolo 6

PROCEDURE CONCORSUALI

1. Il Concessionario quando abbia avuto notizia, attraverso la consultazione di pubblici archivi o su segnalazione del Comune, dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione, adotta gli atti ritenuti opportuni ai fini della migliore tutela del credito del Comune e ne dà a questi tempestiva informazione.
2. Il Concessionario, salvo diversa indicazione del Comune, è tenuto al compimento delle attività previste dalla legge fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti necessari presso gli organi competenti (curatela fallimentare, Tribunale, ecc.), nel rispetto dei relativi termini di legge.
3. Ancorché per effetto della stipula del contratto il Concessionario sia legittimato a porre in essere tutte le attività a tutela del credito azionato anche nelle procedure concorsuali, il Comune si riserva di conferire una procura generale al Concessionario medesimo, qualora necessario secondo norme e disciplina organizzativa.
4. L'intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio, nell'ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire al Comune il monitoraggio delle procedure

Articolo 7

ATTIVITA' DI CONTENZIOSO IN CAPO AL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario sta in giudizio per gli atti di competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti del Comune. Il Concessionario è tenuto, inoltre, a fornire il necessario supporto di tipo tecnico/amministrativo per consentire la eventuale costituzione da parte del Comune nei giudizi in questione.

Articolo 8

MODALITA' DI INCASSO

1. Il Concessionario effettua gli incassi attraverso i seguenti canali:
 - modello F24 ove previsto;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - in contanti presso lo sportello del Concessionario;
 - altri canali che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno attivare;

Per ogni somma riscossa sarà rilasciata al debitore quietanza di versamento, datata e numerata, di cui il Concessionario dovrà tenere copia da esibire a semplice richiesta dell'Ente, anche senza preavviso.

Articolo 9

DISCARICHI, RATEAZIONI E SOSPENSIONI

1. Il Concessionario dovrà chiedere al Comune il discarico delle partite di entrata per le quali la procedura è risultata infruttuosa, esplicitando tutte le attività e procedure poste in essere e mettendo a disposizione del Comune tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità del credito.
2. Una volta verificata l'inesigibilità delle quote, il Comune, con formale provvedimento, provvede al discarico delle somme inesigibili, nonché al riconoscimento ed alla liquidazione delle spese per le procedure intraprese, secondo le disposizioni del successivo articolo 10.
3. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi, oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita del diritto al discarico:
 - a) mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
 - b) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del

- Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;
- c) mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.
4. Resta fermo che il Concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, onnicomprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune farà le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, con escussione della cauzione.
5. I provvedimenti di rateazione sono concessi dal Concessionario, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle Entrate; il piano di rateazione, per ogni importo per il quale viene concesso il beneficio, deve essere reso disponibile al Comune su piattaforma web, dalla quale deve altresì essere consentito il monitoraggio dei pagamenti. Il Concessionario è comunque tenuto a verificare i pagamenti riferiti alle rateazioni, controllando il rispetto delle scadenze fissate nel relativo piano ed individuando tempestivamente i casi di decadenza dal beneficio, al fine di adottare le opportune azioni a garanzia del credito.
6. Il Concessionario è tenuto a sospendere la riscossione coattiva, su indicazione dell'Ente, nei casi in cui ricorra una condizione di morosità incolpevole, come definita da apposito provvedimento dell'Amministrazione, che disciplina altresì i termini temporali della sospensione. La sospensione ha effetto immediato e deve essere tracciata nella piattaforma web messa a disposizione del Comune.

Articolo 10

CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

1. Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà al Concessionario un aggio, nella misura di quello offerto, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, sanzioni, interessi, al netto delle spese postali e delle procedure esecutive, oltre IVA se ed in quanto dovuta.
2. L'aggio offerto in sede di gara si applica alle quantità effettive lavorate. Pertanto l'importo contrattuale conseguente all'aggiudicazione è presunto in relazione al prezzo di aggiudicazione e alle quantità di lavorazioni stimate.
3. Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative, inerenti la misura dell'aggio, ovvero il corrispettivo dovuto, a cui il Concessionario dovrà adeguarsi, pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

4. L'importo dell'aggio di cui ai commi precedenti è incrementato del 30% in caso di un volume di riscossioni complessivamente pari o superiore al 70% dell'importo complessivo iniziale di ciascuna lista di carico, comprensiva delle quote inesigibili.
5. Per le fasi cautelari ed esecutive il Concessionario sarà remunerato, oltre all'aggio offerto in sede di gara, sulla base dei compensi previsti dalla Tabella Ministeriale dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000 (G.U. 6/2/2001).
6. Tutte le spese postali e delle procedure esecutive sono poste a carico del contribuente. Il rimborso delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive conclusesi in modo infruttuoso, per motivi non imputabili al Concessionario, è posto a carico del Comune nella misura del 50% rispetto a quanto disposto dal D.M. 21 novembre 2000 (G.U. 6/2/2001), così come le spese sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico.
7. In ogni caso il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese postali e/o di notifica da parte del Comune.
8. Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previste dal presente capitolato.
9. I corrispettivi contrattuali saranno erogati secondo le modalità previste dal successivo art. 11.
10. L'aggio di spettanza per tutta la durata del contratto non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.

Articolo 11

RISCOSSIONE E RIVERSAMENTI

1. Il Concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.
2. Il Concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.
3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la risoluzione del contratto e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.
4. Il Concessionario, provvede ad incassare gli importi, a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui al presente capitolato, con le modalità individuate all'articolo 8 del presente capitolato.
5. Il Comune di Pavia intende ad aprire tre conti postali riservati, rispettivamente, alla riscossione delle entrate tributarie, ai proventi derivanti da violazioni del Codice della Strada, alle altre entrate.
6. Il Concessionario è tenuto ad effettuare gli incassi sul corrispondente conto intestato all'Ente.

7. Il Concessionario avrà accesso telematico ai conti per la sola visualizzazione dei saldi e dei movimenti effettuati e ai fini della rendicontazione.
8. Gli interessi maturati sui conti sono esclusivamente di competenza del Comune, così come le spese di apertura e tenuta dei conti.
9. Per i pagamenti effettuati in contanti presso gli sportelli del Concessionario, questo provvede al versamento sul corrispondente conto intestato al Comune entro il 10 del mese successivo a quello di esazione; l'importo versato al Comune deve essere comprensivo dell'aggio. Nell'ipotesi di ritardato versamento alla scadenza prevista, il Concessionario sarà tenuto alla corresponsione del tasso di interesse legale, fermo restando che nel caso in cui il ritardato versamento di tali somme si verifichi per tre volte in un anno solare, l'Ente si riserva di risolvere il contratto di concessione

Articolo 12

VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dovuto, determinato come indicato all'articolo 10 del presente capitolato, sarà liquidato a fronte di emissione di tre distinte fatture (una per le entrate tributarie, una per gli incassi di sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, una per le altre entrate), che dovranno essere emesse bimestralmente, entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre cui fanno riferimento le riscossioni.
2. Il Concessionario dovrà fatturare distintamente le seguenti voci, applicando ed esponendo l'importo relativo all'IVA dove dovuta: aggio, spese postali e/o di notifica rimosse dai creditori, spese relative alle procedure cautelari e/o esecutive rimosse dai creditori, spese relative alle procedure cautelari e/o esecutive a carico dell'Ente, somme corrisposte a titolo di rimborso ai creditori.
3. A cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui fanno riferimento le riscossioni, deve essere prodotta rendicontazione indicante, distintamente, riscossioni effettuate a mezzo conto corrente e riscossioni effettuate a mezzo cassa.
4. In ogni rendiconto, per ciascuna riscossione devono essere indicate almeno le seguenti voci:
 - anagrafica del debitore (nome, cognome, codice fiscale)
 - identificativo della consegna del carico
 - somma riscossa, con separata indicazione di tipologia di imposta/corrispettivo, importo dovuto a titolo di imposta/corrispettivo, sanzioni, interessi e indicazione dell'aggio spettante al Concessionario
 - spese postali e/o di notifica corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario

- spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario
 - somme rimborsate al debitore
5. Ad ogni rendiconto deve essere inoltre allegato dettaglio delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive parzialmente a carico dell'Ente come individuate all'articolo 10, punto 6, del presente disciplinare.
 6. Nel rendiconto riferito alle entrate tributarie, tassa rifiuti, deve essere data separata indicazione (nel prospetto descritto al punto 4) dell'importo incassato a titolo di tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, al cui riversamento alla Provincia di Pavia provvederà diversamente il Comune.

Articolo 13

CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario è obbligato, prima di sottoscrivere il contratto, a costituire una garanzia, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti del Comune e pertanto resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui all'art. 21.
5. La garanzia deve estendersi fino a 6 mesi oltre il termine del contratto. In ogni caso la cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita al Concessionario in seguito a

provvedimento di svincolo.

6. In caso di mancato versamento delle somme dovute e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente comunicata, ad escussione sulla fideiussione. Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la fideiussione, il Concessionario deve reintegrarla entro 20 giorni dalla semplice richiesta del Comune
7. Alla scadenza del contratto la fideiussione verrà svincolata nei modi di legge. La fideiussione deve essere mantenuta integra per tutta la durata del contratto. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al Comune.

Articolo 14

NORME DI RELAZIONE

1. Il Concessionario deve comunicare all'Ente, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso
2. Il Concessionario deve garantire all'Ente la reperibilità almeno negli orari di lavoro degli uffici comunali interessati dal servizio di riscossione. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata al Concessionario.
3. Il Concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165*" di cui al D.P.R. 16/4/2013 n. 62.
4. Il Concessionario deve organizzare il servizio in modo funzionale all'ascolto delle ragioni dell'utenza, dotandosi di mezzi idonei ad agevolare le comunicazioni.
5. Entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, il Concessionario deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.
6. Il Comune si impegna a cooperare col Concessionario adottando tempestivamente tutti i provvedimenti ed assumendo tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze, in relazione al contenuto del capitolato, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte del Concessionario. L'obbligo di cooperare consiste, in particolare:
 - nel mettere a disposizione della società concessionaria i dati in possesso dell'Ente ad essa necessari per la gestione dei servizi affidati ed a garantire l'acquisizione dei flussi

informativi necessari a tenerli aggiornati;

- nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare tempestivamente il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi;
 - nella promozione del coordinamento fra il Concessionario e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dal Concessionario
 - nel mettere a disposizione del Concessionario, qualora venga richiesto, almeno una password di accesso al sistema SIATEL e SISTER per la visualizzazione delle situazioni patrimoniali dei debitori, nonché altre password relative a siti istituzionali, l'accesso ai quali possa favorire l'azione di recupero dei crediti comunali
7. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli, dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Articolo 15

GESTIONE DEL RAPPORTO CON I CITTADINI E GLI UTENTI

1. Il Concessionario deve attivare servizi di front office e di call center secondo le disposizioni dettate dal presente capitolato e dall'offerta tecnica. Le risorse impiegate devono essere adeguatamente formate nell'ambito di tutti i processi collegati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, e in grado di fornire informazioni e supporto ai contribuenti.
2. Il Concessionario per l'espletamento del servizio e per tutta la durata della concessione dovrà assicurare sul territorio comunale un proprio ufficio idoneo al ricevimento dell'utenza e tale da consentirne un facile accesso. Gli orari di apertura ed eventuali loro modifiche devono rispettare quanto previsto nell'offerta, e comunque eventuali modifiche devono essere concordate con il responsabile per l'esecuzione del contratto. La sede operativa dovrà essere funzionale al ricevimento dell'utenza e dotata di attrezzature informatiche, dei servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata, scanner) ed in particolare dei collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con l'Ente; l'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.
3. Il Concessionario dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio, s'intenderà fatta al Concessionario.

4. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e riservatezza; deve agire in ogni occasione con la diligenza professionale dovuta; deve esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
5. Il Concessionario deve prestare assistenza e supporto ai cittadini nella verifica della loro posizione debitoria e dei pagamenti effettuati in relazione a ogni fase del recupero del credito, rilasciando, ove questi lo richiedano, apposita documentazione.
6. Il Concessionario deve garantire l'assistenza tecnica e informativa a cittadini e utenti anche attraverso un sito web e una casella di posta elettronica dedicata al Comune di Pavia, alla quale i cittadini e gli utenti potranno inoltrare eventuali richieste.
7. Il Concessionario deve attivare un servizio di call center secondo quanto previsto dall'offerta tecnica aggiudicata.
8. Nell'esecuzione delle attività previste l'aggiudicatario è tenuto ad adottare un approccio metodologico di tipo "non invasivo", privilegiando l'esecuzione di procedure che permettano la sensibilizzazione al pagamento da parte della platea contributiva. Tale necessità è correlata alla situazione economica del Paese e alla necessità di recuperare bonariamente i crediti degli Enti nel più breve tempo possibile e nel rispetto dello statuto del contribuente.
9. A tal fine, il servizio reso deve prevedere, secondo quanto dettagliato nell'offerta tecnica, prima dell'invio dell'ingiunzione di pagamento e/o dell'iscrizione a ruolo, l'intimazione al pagamento mediante invio di comunicazioni postali contenenti sollecito "bonario", gestione delle chiamate in entrata per informazione al contribuente, attività di sollecito telefonico. Di tali azioni, se non risolutive, e per le quali pertanto deve essere avviata la procedura di vera e propria riscossione coattiva, deve essere fornito apposito elenco all'Ente.

Articolo 16

RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula del contratto, il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Concessionario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (ad esempio contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà

stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

4. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto.
5. Il Comune procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 3.000.000,00.
6. La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.
7. Resta comunque ferma la totale responsabilità del Concessionario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
8. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.
9. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 17

VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune designa e comunica al Concessionario, il nominativo del responsabile dell'esecuzione del contratto, che assume specificamente i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
2. Data la complessità del contratto, concernente tipologie di entrate affidate a Responsabili di servizi diversi, la stazione appaltante può individuare uno o più incaricati cui affidare attività di competenza del responsabile dell'esecuzione.

Sarà compito di tali soggetti:

- a) sottoscrivere le liste di carico;
- b) segnalare tempestivamente al responsabile dell'esecuzione eventuali inadempienze delle obbligazioni assunte dal Concessionario;
- c) riscontrare la rispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal Concessionario;
- d) predisporre i discarichi;

- e) monitorare l'andamento delle riscossioni delle entrate di propria competenza;
- f) liquidare i compensi per le entrate di propria competenza, previa verifica dei rendiconti e delle fatture emesse dal Concessionario

Articolo 18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.
2. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. In particolare, il Concessionario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. A tal fine, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'avvio del servizio, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.
5. Il Concessionario inoltre:
 - a) si impegna a comunicare al Comune entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
 - b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere le informazioni e i riferimenti di cui all'articolo 12 del presente capitolato.
7. Il Concessionario invierà le fatture secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni comunali in materia.
8. Il Comune provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo, dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il

versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo al Concessionario.

9. I corrispettivi saranno erogati a cadenza bimestrale posticipata, previa emissione di fattura entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento delle prestazioni.
10. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.
11. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento si intende sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.
12. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il Comune corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
13. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l'eventualità di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Concessionario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte del Comune.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
15. In caso di subappalto, concesso nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 25 del presente capitolato, è fatto obbligo al Concessionario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore. Qualora il Concessionario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento.

Articolo 19

ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del Concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dell'interruzione del servizio stesso.
2. Tutte le spese e i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del Concessionario.

Articolo 20

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento; in caso si verificano versamenti sui conto correnti o riscossioni a favore del Concessionario in data successiva alla scadenza, questi è obbligato a riversare al Comune tali importi, con i tempi e le modalità previste dal presente capitolato
2. Al termine del rapporto contrattuale il Concessionario dovrà consegnare, senza oneri per l'Amministrazione, al Comune o, su richiesta dell'Amministrazione, al soggetto subentrante, ogni dato, notizia o documento riguardante gli atti insoluti. Il trasferimento deve avvenire su supporto o tracciato concordato con l'Amministrazione.
3. Le procedure giudiziarie e le procedure in corso di esecuzione dovranno essere portate a termine dal Concessionario.
4. Il concessionario dovrà, inoltre, fornire gratuitamente almeno una licenza d'uso per ogni servizio comunale interessato del software di gestione utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 21

PENALI

1. Il responsabile dell'esecuzione del contratto, coadiuvato dagli altri soggetti individuati dall'Amministrazione, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze

rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R intimando al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di volta in volta indicato.

2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A/R, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione.
3. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali come di seguito indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) invio delle ingiunzioni oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 4 o diverso termine indicato nell'offerta tecnica: Euro 50,00 per ogni ingiunzione e per ogni giorno di ritardo;
 - b) per ciascun pagamento non riconciliato o riconciliato non correttamente o per ogni aggiornamento alla rendicontazione via web effettuato oltre il termine di cui all'articolo 5 comma 2: da Euro 50,00 ad Euro 100,00. Nel caso in cui i mancati o errati abbinamenti degli incassi alle posizioni debitorie comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, dovrà rimborsare anche eventuali oneri sostenuti dal Comune o dai contribuenti;
 - c) per ciascuna posizione debitoria prescritta per cause imputabili al Concessionario: 100% della pretesa creditoria e disconoscimento delle spese di procedura;
 - d) per il mancato rispetto dei termini di riversamento, di cui al precedente articolo 11, comma 9, 5% dell'importo da riversare, oltre al tasso di interesse legale. Perdurando il mancato riversamento nei successivi trenta giorni, si farà luogo all'escussione della fideiussione, con obbligo di immediato reintegro;
 - e) per il ritardato o mancato adempimento di quanto previsto all'articolo 4, comma 9: da Euro 100 a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna posizione debitoria;
 - f) per ritardo nella produzione di documentazione e giustificativi richiesti, rispetto ai termini assegnati dal responsabile per l'esecuzione del contratto e/o anche nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'articolo 14 comma 7, da Euro 100,00 a Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - g) per incompleta o inadeguata attivazione dei servizi web di cui all'articolo 4 comma 12, da Euro 100,00 a Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nel corretto adempimento;
 - h) per ritardo nella presentazione o incompletezza del rendiconto di cui all'articolo 12 commi 3 e 4, da Euro 100,00 a euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nel corretto adempimento;
4. L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale; il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.
5. In caso di applicazione di penali, il Comune non corrisponderà il compenso stabilito per le

prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6. Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
7. Il Comune ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste.
8. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
9. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al responsabile dell'esecuzione del contratto via PEC o con lettera raccomandata A/R.
10. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 289.

Articolo 22

DECADENZA

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi di cui all'art 13 del DM 289/2000 e precisamente:
 - cancellazione dall'albo;
 - mancato inizio del servizio alla data fissata;
 - inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
 - mancata prestazione o adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. Il Concessionario incorrerà in decadenza in tutte le ipotesi previste per la cancellazione dall'albo ex art. 11 del DM. 289/2000.
3. In caso di decadenza il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privo di ogni potere in

ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il responsabile dell'esecuzione del contratto diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.

4. La cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al Concessionario alcun diritto di indennizzo. In caso di decadenza nel corso del servizio, l'Amministrazione avrà diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare la gestione del servizio, il Comune si riserva la facoltà di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, addebitando la maggiore spesa al Concessionario inadempiente.

Articolo 23

VARIAZIONI E RECESSO

1. E' facoltà del Comune di recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del cod. civ., anche se è già iniziata la prestazione del Servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data del recesso, in tal caso il Comune si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.
2. Nel caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente sin da ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
3. In caso di sopravvenuta operatività di convenzione CONSIP, più conveniente per il Comune si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.
4. Il contratto, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Articolo 24

INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS. N. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è il Comune nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
2. Responsabili del trattamento interno dei dati sono i Dirigenti dei Servizi interessati
3. Con l'aggiudicazione del Servizio, il Concessionario assume il compito di responsabile esterno di trattamento dei dati
4. I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.
5. Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.
6. Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti ad utilizzare i dati forniti dal Comune o autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006; in difetto di adempimento a detto obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo art. 25.
2. Si applica l'articolo 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
3. E' consentito il subappalto per lo svolgimento delle attività di stampa e spedizione e/o supporto alle gestione informatica delle banche dati.
4. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 3, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in quanto applicabili.

Articolo 26

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

1. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate (a titolo non esaustivo), è facoltà del Comune - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto

per inadempimento ex art. 1456 del cod.civ., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora non venga reintegrata la fideiussione a seguito di escussione della stessa per una qualunque delle ragioni previste dal presente capitolato a dalle norme di legge;
 - b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
 - c) danno all'immagine del Comune;
 - d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) mancato rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 3, di presentazione del conto della gestione e del conto giudiziale;
 - f) violazione del Codice di Comportamento approvato con D.G.R. n. 1063 del 12.12.2013;
 - g) interruzione del riversamento delle somme incassate
 - h) rifiuto o ritardata produzione di documentazione richiesta
 - i) mancata apertura sul territorio comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, dell'ufficio
 - j) negligenza grave nello svolgimento dell'attività, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni sono tali da compromettere, a giudizio dell'Ente, lo svolgimento del servizio
2. Resta inteso che il Comune si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Concessionario ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 27

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità di materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pavia in veste di stazione appaltante e dalla Prefettura di Pavia in data 22 aprile 2014 che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. Il Concessionario si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere

etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dall'art.38, comma 1, mter del Codice dei contratti.

3. Il Concessionario si impegna a segnalare alla Prefettura di Pavia l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 2.
4. Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive m.e i..
5. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Pavia, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
6. Il Concessionario dichiara sin da ora di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Articolo 28

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione, sarà deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello del Comune di Pavia.

Articolo 29

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Dott.ssa Daniela Diani

